



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

*Uffici Amministrazione, risorse umane,  
strumentali e finanziarie*

AL COMUNE DI

e, p.c. Alla Prefettura – UTG di Bari  
Albo Segretari Comunali e Provinciali

**Oggetto:** dott. disponibilità dal  
- incarico di reggenza - comune di retribuzione di  
risultato.

In relazione all'oggetto ed in riscontro alla nota a margine evidenziata, si richiama, in via preliminare, l'art.19, c. 8, del DPR 465/1997 ai sensi del quale "... I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente ...".

Per quanto attiene alla retribuzione di risultato del segretario comunale, la disciplina negoziale di riferimento è costituita, in particolare, dall'art.42 del CCNL 16.05.2001, (così come confermato dall'art. 111 del CCNL 17.12.2020) il quale prevede che "1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.3.

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>  
[protocollo.albosegretari@pec.interno.it](mailto:protocollo.albosegretari@pec.interno.it) [info.albo@interno.it](mailto:info.albo@interno.it)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

*Uffici Amministrazione, risorse umane,  
strumentali e finanziarie*

*Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.*

Ciò premesso, in tema di retribuzione di risultato, appaiono dirimenti i seguenti orientamenti interpretativi:

- ✓ "... In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione e di risultato ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definire il raggiungimento; ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo (cfr Cass. 11899/2017) La retribuzione di risultato è erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata (cfr Cass 8084/2015) ... (Corte d'Appello Catanzaro Sez. lavoro, Sent., 29/04/2022)";
- ✓ "... la fase di previsione ed erogazione dell'indennità in parola è puntualmente procedimentalizzata dall'art. 42 del CCNL 16 maggio 2001, a mente del quale vengono richiesti due elementi essenziali: l'attribuzione degli obiettivi espliciti e chiari ... ed il controllo del raggiungimento dei risultati conseguiti ..." (Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale di appello, sentenza n.451/2015);
- ✓ "... Da quanto appena esaminato si evince come il raggiungimento degli obiettivi assegnati, indicati dall'art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001 come condizione necessaria per la effettiva spettanza della retribuzione di risultato debba valutarsi rapportandosi allo svolgimento da parte del segretario di una serie di funzioni enucleate dal D.Lgs.267/2000, che dovrebbe tuttavia di norma trovare adeguata specificazione preventiva, così come per tutti i dipendenti pubblici .... E' di esclusiva competenza dell'ente valutare se sussistessero o meno i presupposti dell'erogazione in merito alla capacità di spesa e le ragioni per le quali tale somma, ove disponibile, non sia eventualmente stata prevista in bilancio ... deve necessariamente essere predisposto un adeguato sistema di verifica dei rendimenti e dei risultati ai fini della liquidazione delle somme ...". (Corte dei Conti, Sezione Controllo Marche, Delibera n.81/2008);
- ✓ "... in base alle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150, tutte le amministrazioni adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare non solo la performance organizzativa ma anche quella individuale, con riferimento a tutte



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

*Uffici Amministrazione, risorse umane,  
strumentali e finanziarie*

*le categorie di personale presenti nell'ente (dirigenti e non dirigenti); b) con riferimento poi alla particolare ipotesi del segretario comunale, si deve ricordare anche che allo stesso, l'indennità di risultato non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato; infatti, l'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione di tale voce retributiva può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite ..." (ARAN, parere n.41 del 14.10.2014);*

- ✓ *"... Gli enti, quindi, quando hanno bisogno di individuare il proprio monte salari riferito ad un anno specifico e con riferimento ad una specifica categoria di personale (dirigenti, non dirigenti, segretari comunali e provinciali), non devono ricorrere ad alcun procedimento di calcolo o di ricalcolo complesso, ma devono semplicemente far riferimento ai dati quantitativi già contenuti nel conto annuale predisposto e inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il periodo annuale che interessa ..." (ARAN parere n.95 del 05.09.2012).*

Alla luce del richiamato assetto normativo e negoziale è di tutta evidenza come, nel caso di specie, la retribuzione di risultato sia strettamente correlata al rapporto funzionale instaurato tra il segretario e l'ente locale, sui cui gravano i relativi oneri.

Tanto rappresentato, la retribuzione di risultato de  
per il periodo di reggenza presso il comune di non è a  
carico dello scrivente Ministero ma di codesta Amministrazione comunale, secondo  
i parametri ed i presupposti indicati dal CCNL di categoria e dalle vigenti  
disposizioni legislative.

Corre l'obbligo di richiamare, infine, l'art.15, c.1, del DPR 465/1997, ai sensi del quale "spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto".

IL DIRIGENTE  
Dott. Natalino Carusi